



Al Presidente del
Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche
SEDE

ORDINE DEL GIORNO

di non passaggio alla discussione degli articoli e degli emendamenti della PDL 138/22 (proposta di legge statutaria), ex art. 99 del Regolamento interno.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE

Premesso che:

- la PDL n. 138/22 (proposta di legge statutaria) a iniziativa della Giunta regionale, “Modifica alla Legge Statutaria 8 Marzo 2005, N. 1 (Statuto della Regione Marche)”, così come approvata dalla I Commissione consiliare ed oggi all’esame dell’Assemblea legislativa, ha la finalità di introdurre nell’ordinamento regionale la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale;
- la modifica che si vorrebbe apportare con la PDL n. 138 (proposta di legge statutaria), laddove prevede che il Sottosegretario “*può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale*” con attribuzione di relativa indennità, è del tutto irragionevole, inopportuna, immotivata ed anche in contrasto con la disciplina contenuta nell’art. 14 del D.L. n. 138/2011, oltreché con le stesse disposizioni costituzionali;

Considerato che:

- con l’istituzione della figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale è evidente il tentativo surrettizio di aggirare la legislazione nazionale in materia di riduzione del numero degli assessori regionali e relative indennità;
- se è evidente la violazione dell’articolo 14, comma 1 lett. b), D.L. 138/2011 è altrettanto evidente che la modifica statutaria, una volta approvata, esporrebbe la Regione Marche alle relative e conseguenti “sanzioni”;
- la proposta di legge statutaria in argomento rinvia alla “*legge regionale la determinazione dell’indennità spettante al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale*” rendendo così evidente la richiamata violazione delle vigenti disposizioni legislative che impongono alle Regioni di adeguarsi - e la Regione Marche si è adeguata con la legge statutaria n. 3/2013 - per conseguire obiettivi di contenimento della spesa, di perequazione e solidarietà costituzionalmente previsti;



Gruppo assembleare Partito Democratico

- ancora più evidente è la violazione della legislazione statale ed anche di disposizioni di carattere costituzionale ove si consideri che con la l.r. n. 36/2019 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 “Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale”) già era stata prevista “*la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere*” a causa della pure prevista incompatibilità tra le funzioni di Assessore regionale e quelle di Consigliere regionale ed il conseguente istituto della “sospensione” per il Consigliere regionale chiamato alla Giunta regionale;
- la suddetta previsione venne allora giustificata dal legislatore regionale con la necessità per la Giunta regionale e per il Consiglio-Assemblea legislativa di dover far fronte alle mutate ed accresciute necessità, competenze ed incombenze che oggi si vorrebbero porre a fondamento della proposta modifica statutaria;
- pertanto, quest’ultima anche per questo si pone in contrasto con l’art. 117 comma 1 della Costituzione che impone alla Regione, nell’esercizio della potestà legislativa, il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;
- sussistono, altresì, profili di illegittimità costituzionale della PDL in esame con riferimento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;

Ritenuto che:

- la legge regionale, alla quale la PDL statutaria in argomento rinvia, una volta approvata dall’Assemblea legislativa oltre ad esporre la Regione Marche alle “sanzioni” previste per la sopra richiamata violazione delle disposizioni legislative nazionali non potrà non essere impugnata dal Governo ex art. 127, comma 1, Costituzione;
- le questioni di legittimità costituzionale sopra evidenziate potranno – e sussistendone all’evidenza i presupposti dovranno – essere sollevate d’ufficio in via incidentale dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione dei Rendiconti regionali;
- la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, potrà altresì essere sollevata dinanzi al Giudice di merito da ogni cittadino che ne abbia interesse e che si ritenga leso da un atto amministrativo che dia concreta attuazione alla legge stessa;

Ritenuto altresì che:

- la stessa Costituzione all’art. 123 dispone sì che “*Ciascuna Regione ha uno statuto che.... ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento*” ma ciò può e deve fare “*in armonia con la Costituzione*” e nel rispetto appunto delle sue disposizioni tra le quali: gli artt. 97 primo comma, 81, 117 comma 1 e 119 primo comma che impongono alla Regione il rispetto dell’equilibrio di bilancio e soprattutto di concorrere “*ad assicurare la osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea*”;



Gruppo assembleare Partito Democratico

- ciò è tanto vero che lo stesso art. 123, comma 2 Cost. prevede che *“Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione”* e salva l’impugnativa ex art. 127 di cui si è detto.

Tanto premesso, considerato e ritenuto

**L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELIBERA**

il non passaggio alla discussione degli articoli e degli emendamenti della Proposta di legge n. 138/22 (proposta di legge statutaria), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 99 del Regolamento interno.
